

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.

REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA

REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento (di seguito, il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, degli Azionisti di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (di seguito, la "Società").
- 1.2 Per quanto non espressamente disposto, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società nonché le disposizioni di volta in volta impartite dal Presidente dell'Assemblea.
- **1.3** Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 2 - Intervento in Assemblea

- 2.1 Possono intervenire in Assemblea i soggetti a ciò legittimati ai sensi dello Statuto Sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire entro la fine del terzo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
- **2.2** Possono assistere all'Assemblea senza alcuna formalità: Amministratori, componenti la Direzione, esponenti della Società di Revisione.
- **2.3** Possono assistere all'Assemblea con l'autorizzazione del Presidente:
- a) dipendenti e collaboratori della Società o di sue controllate qualora ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;
- b) esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
- c) esperti esterni appositamente invitati per coadiuvare la Società;
- d) altre persone a vario titolo legate alla Società o a sue controllate.
- Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea circa la presenza dei soggetti sopra indicati.

Art. 3 – Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

- **3.1** La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea.
- **3.2** Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali riunione un documento di identificazione personale e le eventuali deleghe ricevute unitamente a fotocopia del documento d'identità del soggetto delegante. Il personale incaricato dalla Società rilascia un apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori. Coloro I quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza assembleare sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.
- **3.3** Fatti salvi i supporti d'ausilio alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte, è vietato presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate l'utilizzo di apparecchi fotografici, video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.
- **3.4** L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 4 – Costituzione e apertura dei lavori

- **4.1** All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente; in sua assenza o impedimento colui che è designato a sostituirlo a' sensi di Statuto; in mancanza la persona eletta dalla stessa Assemblea.
- **4.2** Il Presidente è assistito da un segretario eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Nel caso di assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente, le funzioni di segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente. Il segretario può essere assistito da persone di propria fiducia e può avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini della verbalizzazione.
- **4.3** Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli eventualmente di illustrare argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- **4.4** Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata; rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita.
- **4.5** Il Presidente nomina gli scrutatori scegliendoli in numero adeguato alle necessità tra i soggetti indicati all'art. 2.3. Gli scrutatori, nell'ambito delle direttive fornite dal Presidente, di cui sono collaboratori, coordinano ove necessario coadiuvati da personale di supporto le operazioni di voto.
 - Gli scrutatori, se nominati, sottoscrivono un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate da conservarsi agli atti della Società.

DISCUSSIONE

- **5.1** Il Presidente o, su suo invito, altra persona dallo stesso incaricata illustra sinteticamente gli argomenti in discussione e le proposte sottoposte all'approvazione.
- 5.2 Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la discussione degli argomenti e delle proposte all'ordine del giorno avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, anche con la trattazione di tutti o parte degli stessi in un'unica soluzione, e che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno; di ciò viene data comunicazione all'Assemblea.
- **5.3** Salvo che il Presidente lo ritenga opportune o venga presentata espressa richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 6 Intervento nella discussione

- **6.1** Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola alle persone sotto indicate che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- **6.2** La richiesta di prendere la parola viene formulata in corso di seduta, secondo le modalità stabilite dal Presidente e deve indicare l'argomento all'ordine del giorno cui essa di riferisce.
- **6.3** Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta degli interventi nonché l'ordine degli interventi.
- **6.4** Gli interventi devono essere pertinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti nei tempi stabiliti dal Presidente in fase di apertura dei lavori assembleari.
- 6.5 Il Presidente e/o, su suo invito, le altre persone presenti all'assemblea ai sensi dell'art. 2, di norma rispondono ai quesiti proposti al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e il/i Direttore/i Generale/i possono chiedere al Presidente di, ovvero essere da questi invitati, ad intervenire nella discussione: possono altresì intervenire, su invito del Presidente e al fine di fornire chiarimenti sulle materie in discussione, gli altri soggetti partecipanti all'Assemblea ai sensi dell'art. 2.
- **6.6** Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti in discussione, nonché del numero di richiedenti la parola, stabilisce all'atto dell'apertura della discussione una regolamentazione di massima circa la durata dei singoli interventi e delle repliche.
- **6.7** Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche che esulano gli argomenti all'ordine del giorno nonché a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute.
- **6.8** Alle domande prevenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società può rendere disponibili le informazioni richieste dai soggetti legittimati in apposite sezione del sito internet della Società; se le informazioni sono già

previste in apposita sezione del sito, nessuna risposta è dovuta.

Art. 7 Poteri del Presidente

- **7.1** Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente, previo richiamo, può togliere la parola:
 - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
 - in caso di non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - in tutti i casi in cui l'intervenuto pregiudichi l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 7.2 Qualora uno più legittimati all'intervento impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala assembleare delle persone ammonite per tutta la fase della discussione. Qualora si verifichino situazioni tale che ostacolino lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.
- **7.3** Esauriti tutti gli interventi e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
- 7.4 Dopo la chiusura della discussione, nessun intervenuto può prendere la parola.

Art. 8 - Sospensione dei lavori e aggiornamento

- **8.1** I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione.
- **8.2** Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
- **8.3** Fermo quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente può, con proprio motivato provvedimento, sentito il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione aggiornare i lavori dell'Assemblea, disponendo la ripresa il giorno successivo e fissando contemporaneamente l'ora dell'adunanza.
- **8.4** Il Presidente può altresì disporre, a condizione che l'Assemblea non si opponga, l'aggiornamento dei lavori entro il termine massimo di cinque giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, e in ogni altro caso in cui ne ravvisi la necessità fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori.

VOTAZIONI

Art. 9 - Votazioni

9.1 Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del aiorno.

- **9.2** All'apertura dei lavori assembleare, e comunque prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.
- **9.3** Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero anche a fini di controprova del computo dei voti, potranno essere utilizzate apparecchiature elettroniche.
- **9.4** Ultimate le votazioni ed esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dalla Statuto Sociale.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Art. 10 - Chiusura

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ultimate le relative operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 11 Disposizioni finali

- 11.1 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, può adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 11.2 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti con le maggioranze previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.

* * *